

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2412**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE COCCI, RIVA, GARLATO, PACATI, BERNARDINETTI,
MARCONI, CECCHERINI, FERRARESE, TOMMASI***Annunziata il 13 dicembre 1951*

Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia delle zone montane

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2140, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 9 agosto (Norme modificative e interpretative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni) contiene, fra l'altro, degli articoli aventi notevole rilevanza per l'economia delle zone montane rivierasche di derivazioni idroelettriche. Si tratta in particolare degli articoli 9 e 12 del disegno di legge stesso.

L'articolo 9 — con l'eventuale aggiunta dell'articolo 10 — provvede ad ovviare l'inconveniente dello spopolamento della montagna provocato talvolta dalle espropriazioni. Difatti, accade ora che quando una zona importante dal punto di vista agricolo viene sommersa per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, gli interessati vengono espropriati in base alle norme vigenti sulle espropriazioni e non sempre, con il ricavato dell'espropriazione, possono sostituire ai loro primitivi beni, altri capaci di conservare l'economia della zona.

L'articolo 12, invece, prevede nuove provvidenze a favore dei comuni compresi nel bacino imbrifero di grandi derivazioni idroelettriche. È stato difatti lamentato che gli articoli 52 e 53 del vigente testo unico per quanto riguarda la riserva di energia, rimangono spesso inoperosi, per mancato interesse

dei comuni all'energia loro riservata, e che, per quanto riguarda il sovracanone, questo sia per i comuni rivieraschi e montani un compenso non congruo per lo sfruttamento di quella che è la maggior ricchezza della montagna.

L'approvazione dei due articoli è ritenuta particolarmente urgente da tutti coloro che conoscono da vicino i problemi della montagna, inerenti alle grandi derivazioni idroelettriche.

Pertanto, poiché la discussione e l'approvazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato del disegno di legge n. 2140 richiederanno prevedibilmente un lungo periodo di tempo, con la presente proposta di legge i due citati articoli vengono stralciati, onde consentire una rapida discussione ed approvazione, in considerazione del consenso pressoché unanime esistente sulla loro opportunità ed indifferibilità.

In questo senso si è espressa all'unanimità la settima Commissione della Camera nella sua seduta del 21 novembre 1951, approvando il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione della Camera dei Deputati, in sede di esame del disegno di legge 2140, afferma la necessità di discutere ed approvare rapidamente, in sede legislativa, le singole norme (articolo 9 e 12) riguardanti l'economia delle zone montane ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel caso che una concessione di derivazione d'acqua implichi la costruzione di uno o più serbatoi, il richiedente è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori immediatamente contigui.

Il progetto di massima deve indicare il modo col quale il richiedente intende provvedere alla sostituzione. Ove tali indicazioni manchino, la domanda è irricevibile, e ove siano incomplete l'ufficio del Genio civile assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento. L'inosservanza di tale termine importa il rigetto della domanda.

Il progetto esecutivo deve contenere i particolari delle operazioni necessarie per la sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti il terreno offertogli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In questi casi l'indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei terreni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

ART. 2.

Per ogni corso d'acqua sul quale si esercitino o si possano esercitare derivazioni a scopo di produzione di forza motrice, viene determinato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e le foreste, il perimetro del bacino imbrifero montano. I provvedimenti devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi d'acqua sui quali già esistono concessioni di grandi derivazioni ed entro tre anni in ogni altro caso.

I comuni compresi in tutto od in parte nel detto perimetro sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti del presente articolo, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola od a più province.

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1200 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

- a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
- b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti comma secondo a terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale, provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito d'accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del quarto comma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le norme del presente articolo non si applicano nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige.